



Genova, 9 aprile 2019

Oggetto: Circolare informativa n. 03/19

Sommario

Sezione 1: Aggiornamenti in breve	2
1. Versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche	2
2. Agevolazioni fiscali a seguito del crollo del Ponte Morandi di Genova	2
3. Possibili novità derivanti dall'approvazione del D.L. "crescita"	3
- Chiarimenti relativi all'informativa obbligatoria sui contributi pubblici ricevuti	3
- Reintroduzione superammortamenti per il 2019	3
- Obbligo ritenute lavoro dipendenti e assimilati per i forfettari	4
- Abolizione della Mini IRES	4
- Bonus aggregazioni	4
- Altre modifiche rilevanti	4
4. Aggiornamento della lista UE dei paradisi fiscali	5
5. Comunicazioni all'Anagrafe tributaria delle holding di partecipazione	5
6. Circolare AdE 6/2019: Definizione delle liti pendenti	6
7. Nuovo modello RLI per la registrazione dei contratti di locazione	6
Sezione 2: Approfondimenti	8
8. Operazioni di ristrutturazione dei debiti	8
9. Fattura elettronica Europea negli appalti pubblici	8
10. L'ammortamento non rileva nel calcolo del credito per R&S	9
Sezione 3: Le novità in materia di Lavoro e Previdenza	10
Sezione 4: Prossime scadenze	18
11. Mese di Aprile 2019	18

GENOVA

Via XX settembre 33/7
16121 GENOVA
Tel +39 010 5705003
Fax +39 010 566758

MILANO

Viale Premuda 46
20129 MILANO
Tel +39 02 7788631
Fax +39 02 778863258

TORINO

Corso G. Matteotti 17
10121 TORINO
Tel +39 011 4542526

SAVONA

Via Paleocapa 19/3
17100 SAVONA
Tel +39 019 814255
Fax +39 010 566758



Sezione 1: Aggiornamenti in breve

1. **Versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche**

Si ricorda che il D.M. 28 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2019, ha modificato il comma 2 dell'articolo 6 del D.M. 17 giugno 2014, recante le modalità operative per l'assolvimento dell'imposta di "bollo virtuale" relativa alle fatture elettroniche.

Per le fatture elettroniche l'imposta di bollo va versata entro il giorno 20 del primo mese successivo al termine del trimestre. Pertanto, l'imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2019 deve essere assolta entro il 20 aprile 2019 (scadenza che slitta al 23 aprile considerati i giorni festivi).

L'importo dell'imposta di bollo dovuta è indicato all'interno dell'area riservata del soggetto passivo Iva presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate e viene determinato sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio. Il pagamento dell'imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nell'area riservata:

- con addebito su conto corrente bancario o postale,
- oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate.

2. **Agevolazioni fiscali a seguito del crollo del Ponte Morandi di Genova**

Con la circolare ministeriale n. 73726 del 7 marzo 2019, sono stati stabiliti modalità e termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella zona franca urbana (ZFU) istituita, ai sensi dell'articolo 8 del D.L. 28 settembre 2018, n. 109, a Genova a seguito del crollo del "ponte Morandi".

A chi è rivolta la misura

L'intervento prevede la concessione di agevolazioni sotto forma di esenzioni fiscali e contributive in favore di imprese e titolari di reddito di lavoro autonomo (questi ultimi esclusivamente per quanto attiene l'esonero contributivo) che svolgono la propria attività o che la avviano entro il 31 dicembre 2019 nella ZFU di Genova.

Perimetro della zona franca urbana

La ZFU, così come perimetrata dal Commissario delegato per l'emergenza, di concerto con la Regione Liguria e con il Comune di Genova, comprende i comuni di Campomorone, Ceranesi, Mignanego, Sant'Olcese e Serra Riccò, nonché i Municipi Valpolcevera, Centro Ovest, Centro Est, Medio Ponente e Ponente del Comune di Genova.

Per maggiori dettagli sugli esoneri previsti e requisiti richiesti per potervi accedere si rimanda alla circolare 73726 del 7 marzo scorso in allegato.



3. Possibili novità derivanti dall'approvazione del D.L. "crescita"

Il Consiglio dei Ministri, il 4 aprile scorso ha approvato con la formula "salvo intese" (cioè aperto a ulteriori modifiche) il testo del Decreto Legge "crescita", che introduce misure urgenti per la crescita economica.

Il testo approvato non è ancora disponibile, ma si riportano di seguito i principali contenuti segnalati dalla stampa specializzata:

- Chiarimenti relativi all'informativa obbligatoria sui contributi pubblici ricevuti

Il DL "crescita" introdurrebbe alcune modifiche alla disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche di cui all'art. 1 co. 125 della L. 124/2017. In particolare:

- per i soggetti rientranti nel Terzo settore (associazioni di protezione ambientale, associazioni dei consumatori, associazioni, ONLUS e fondazioni), l'obbligo di pubblicare, sui siti o portali digitali, le erogazioni ricevute dalle PA nell'anno precedente dovrebbe essere assolto entro il 30 giugno di ogni anno (e non più entro il 28 febbraio);
- per le imprese l'obbligo informativo riguarderebbe sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, chiarendo che rimangono escluse le erogazioni di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria;
- l'obbligo informativo sarebbe riferito alle sole somme "effettivamente erogate", in tal modo chiarendo che trova applicazione il principio di cassa;
- l'obbligo informativo graverebbe anche sulle imprese non obbligate a predisporre la Nota integrativa, vale a dire le micro imprese ex art. 2435-ter c.c. e, soprattutto, le imprese individuali e le società di persone.

- Reintroduzione superammortamenti per il 2019

Con il DL "crescita" sarebbe prevista la reintroduzione dei super-ammortamenti per gli investimenti effettuati dall'1/4/2019 al 31/12/2019, o nel termine "lungo" del 30/6/2020, a condizione che entro la data del 31/12/2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Nello specifico:

- la maggiorazione spetterebbe in misura pari al 30%;
- sarebbe prevista l'introduzione di un tetto massimo agli investimenti agevolabili, pari a 2,5 milioni di euro. Il beneficio non spetterebbe quindi per la parte eccedente;
- sarebbero esclusi i veicoli di cui all'art. 164. co. 1 del TUIR.



- **Obbligo ritenute lavoro dipendenti e assimilati per i forfettari**

Il DL “crescita” confermerebbe l’introduzione dell’obbligo di operare le ritenute d’acconto dell’IRPEF sui compensi erogati a titolo di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente da parte dei soggetti che aderiscono al regime forfettario di cui alla L. 190/2014. Resterebbe, invece, confermato l’esonero dall’operare le ritenute fiscali sulle altre somme corrisposte.

- **Abolizione della Mini IRES**

Il decreto crescita prevederebbe anche la sostituzione della mini-IRES con una nuova versione che, con un meccanismo simile ma semplificato, consentirebbe la riduzione progressiva dell’aliquota sugli utili accantonati a riserve disponibili, senza porre alcuna ulteriore condizione di reinvestimento degli stessi utili in beni strumentali o in nuove assunzioni.

A regime (dal 2022), l’aliquota sarebbe ridotta del 4%; nel periodo transitorio la riduzione sarebbe dell’1,5% nel 2019, del 2,5% nel 2020 e del 3,5% nel 2021.

- **Bonus aggregazioni**

Sarebbe previsto un affrancamento gratuito dell’avviamento e del maggior valore attribuito ai beni strumentali materiali ed immateriali – fino al limite di cinque milioni di euro – a fronte di operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda. In base ai chiarimenti resi in passato dall’AdE per lo stesso istituto, nei casi di importi superiori a 5 milioni imputati a più beni, l’impresa può decidere a quali beni dare riconoscimento gratuito (circolare 16/E/2007), così come resta ferma la possibilità di affrancare con il pagamento dell’imposta sostitutiva i maggiori valori eccedenti il limite di 5 milioni (circolare 57/E/2008).

- **Altre modifiche rilevanti**

- Sarebbe prevista l’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria per le operazioni effettuate con la Repubblica di San Marino.
- Verrebbe aumentata la deducibilità dell’IMU sui capannoni, che passerebbe dal 40% (aumento già previsto con la legge di bilancio 2019, rispetto all’attuale 20%) al 50% nel 2019 e fino al 60% nel 2020.
- Sarebbe prorogato per il triennio 2021-2023 il credito d’imposta in ricerca e sviluppo in scadenza a fine 2020.
- Sarebbe prevista inoltre l’introduzione di un nuovo tipo di impresa: la S.I.S. “Società di investimento semplice” che può investire solo in start-up non quotate in cambio di esenzione



dalle imposte sui redditi da capitale.

- Nascerebbe il 'marchio storico di interesse nazionale'. Le persone fisiche o giuridiche con marchi d'impresa vecchi di almeno 50 anni, o per le quali sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, si potranno iscrivere nell'apposito registro.

Si ricorda che il presente decreto è stato approvato ma aperto a ulteriori modifiche e pertanto sarà necessario attendere la conversione in Legge da parte del Parlamento.

4. Aggiornamento della lista UE dei paradisi fiscali

Il 12 marzo scorso, i Ventotto Paesi dell'Unione Europea hanno approvato l'aggiornamento della lista dei paradisi fiscali, ossia delle giurisdizioni con i quali eventuali rapporti finanziari saranno soggetti a particolare controllo da parte delle autorità comunitarie e nazionali.

Nata nel dicembre del 2017, la nuova lista comprende ora 15 giurisdizioni, 10 sono le neo-aggiunte mentre le altre 5 cinque erano già esistenti. I nuovi paesi nell'elenco messo a punto dalla Commissione europea e approvata dai Ventotto sono Aruba, il Belize, Barbados le isole Bermuda, Dominica, le isole Figi, le isole Marshall, il sultanato di Oman, le isole Vanuatu e gli Emirati Arabi Uniti. Questi si aggiungono alle Samoa americane, Samoa, Guam, le isole Vergini americane e Trinidad & Tobago.

Istituzioni finanziarie nei Paesi inseriti nell'elenco non possono ricevere denaro comunitario nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo sostenibile e del Fondo europeo per gli investimenti strategici (Efsi). Schemi fiscali che coinvolgono questi Paesi dovranno essere denunciati alle autorità. Solo gli investimenti diretti in queste giurisdizioni (ossia il finanziamento di progetti sul campo) sono consentiti, allo scopo di preservare gli obiettivi di sviluppo e sostenibilità.

5. Comunicazioni all'Anagrafe tributaria delle holding di partecipazione

Si ricorda che l'art 12 del D.lgs. 142/2018 attuativo della direttiva ATAD (Anti Tax Avoidance Directive) ha introdotto nell'ambito del Tuir il nuovo articolo 162-bis che contiene le definizioni di intermediari finanziari (comma 1 lettera a), società di partecipazione finanziaria (lettera b) e non finanziaria (lettera c).

In particolare, l'articolo 12 del decreto ATAD, nel definire i criteri per l'individuazione delle holding di partecipazione (non finanziaria), stabilisce che l'esercizio prevalente dell'attività di assunzione di partecipazioni sussiste quando – in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso – l'ammontare complessivo delle partecipazioni detenute e degli altri elementi patrimoniali con le partecipate (crediti finanziari) è superiore al 50% dell'attivo patrimoniale.



È invece confermato l'assoggettamento agli obblighi comunicativi per le società di partecipazione finanziaria anche senza alcuna verifica circa lo stato patrimoniale, dato che le holding finanziarie sono già comprese tra i soggetti qualificati come intermediari finanziari.

Quanto agli adempimenti verso l'Anagrafe - per entrambe le categorie di holding (finanziarie e non) - la decorrenza deve essere agganciata a quella prevista per l'applicazione del nuovo articolo 162-bis, i cui effetti decorrono dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018. In proposito, in linea con le indicazioni contenute nella risposta dell'AdE del 14 marzo scorso ad un quesito posto da Assoholding, si può affermare che il riferimento al periodo d'imposta 2018 vada associato all'approvazione del relativo bilancio.

In base a tale criterio, il primo adempimento verso l'Anagrafe andrà effettuato per le "nuove" holding solari, entro la fine del mese successivo al termine per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018. Quindi la scadenza sarà il 31 maggio 2019 per i bilanci da approvare entro il 30 aprile 2019.

6. Circolare AdE 6/2019: Definizione delle liti pendenti

Nella circ. Agenzia delle Entrate 1.4.2019 n. 6 sono stati forniti chiarimenti sulla definizione delle liti pendenti ex art. 6 del DL 119/2018, che, in gran parte, confermano quanto espresso in merito agli artt. 16 della L. 289/2002, 39 co. 12 del DL 98/2011 e 11 del DL 50/2017.

Tra l'altro, si evidenzia che:

- i processi sono definibili, secondo la circolare, solo se l'Agenzia delle Entrate risulta quale parte processuale in senso formale, non avendo rilevanza il vizio eccetto dal contribuente;
- i ruoli da omesso versamento scaturenti da liquidazione automatica non possono essere definiti, non essendo atti sostanzialmente impositivi. Per questa ragione, non possono del pari essere definiti i ruoli inerenti a sole sanzioni da omesso versamento (si pensi al pagamento tardivo), tesi altamente censurabile;
- gli altri ruoli derivanti da liquidazione automatica e gli avvisi di liquidazione sono definibili se racchiudono una volontà sostanzialmente impositiva (ad esempio sono definibili quelli di revoca dell'agevolazione prima casa);
- possono essere definiti gli accertamenti sulle minori perdite fiscali e il contribuente, se ritiene, può affrancare la perdita pagando gli importi da definizione sulle imposte virtuali.

7. Nuovo modello RLI per la registrazione dei contratti di locazione

Con il provvedimento Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442, è stato integrato il modello RLI per la registrazione dei contratti di locazione e le relative istruzioni, rendendo possibile l'opzione per il regime della cedolare secca per i contratti aventi ad oggetto unità immobiliari commerciali di



categoria catastale C/1 e relative pertinenze.

Si ricorda, infatti, che l'art. 1 co. 59 della L. 145/2018 ha previsto, a decorrere dall'1/1/2019, l'estensione del regime sostitutivo della cedolare secca, di cui all'art. 3 del DLgs. 23/2011, anche ai contratti di locazione, stipulati nel 2019, aventi a oggetto immobili classificati catastalmente nella categoria catastale C/1 ("Negozio o botteghe") di superficie non superiore a 600 metri quadrati.



Sezione 2: Approfondimenti

8. Operazioni di ristrutturazione dei debiti

Con un documento dello scorso dicembre, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC) ha chiarito il trattamento contabile delle operazioni di ristrutturazione dei debiti alla luce dell'aggiornamento dell'OIC 19 (applicabile a partire dai bilanci 2017).

In particolare, la definizione di ristrutturazione del debito si applica ad ogni operazione mediante la quale il creditore (o un gruppo di creditori) effettua una concessione al debitore in considerazione delle difficoltà finanziarie dello stesso, in termini ad esempio di allungamento del piano di ammortamento, riduzione degli interessi, riduzione di parte del debito.

In base alle disposizioni dell'OIC 19 i due fattori che determinano il trattamento contabile della ristrutturazione per il debitore sono rappresentati:

- dall'applicazione (o meno) del costo ammortizzato e dell'attualizzazione;
- dalla modifica sostanziale (o meno) dei termini contrattuali del debito originario (che implica la cancellazione contabile del debito originario e la sostituzione con un nuovo debito).

Sulla base della combinazione dei due sopracitati fattori si possono creare quattro possibili situazioni per le quali il documento del CNDCEC riepiloga il trattamento contabile (<http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=9c81058f-ac2a-471e-b509-9fded4fd0882>).

9. Fattura elettronica Europea negli appalti pubblici

Dal 18/04/2019, "amministrazioni aggiudicatrici" (ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del Dlgs n.50/2016) ed "enti aggiudicatori" (ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), del Dlgs n.50/2016) italiane saranno obbligati a ricevere ed elaborare le fatture elettroniche conformi allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici. Invece, per le "amministrazioni aggiudicatrici" sub-centrali (ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del Dlgs n.50/2016) l'obbligo decorre dal 18/04/2020.

Il suddetto obbligo di ricevere ed elaborare le fatture elettroniche conformi allo standard europeo, scatta in virtù delle disposizioni contenute nel Dlgs n. 148/2018 "Attuazione della direttiva (Ue) 2014/55 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 14/2019.

Le nuove norme si pongono l'obiettivo di uniformare lo standard della fatturazione elettronica a livello comunitario, per agevolare la partecipazione alle gare d'appalto agli operatori di un paese diverso.



Il Dlgs n.148/2018 è entrato in vigore lo scorso 01/02/2019, ma solo dal 18/04/2019 il Sistema di Interscambio sarà operativo nella ricezione delle fatture elettroniche in formato europeo provenienti dalle aziende europee e nella consegna delle stesse alle PA italiane. Ciò in quanto è proprio quest'ultima la data in cui entrerà in vigore l'obbligo di ricevere le fatture elettroniche redatte secondo la norma EN16931:2017.

Per rendere più semplice l'individuazione dei soggetti obbligati, e per ciascuno di essi il corretto termine di entrata in vigore (18/4/2019 ovvero 18/4/2020), l'Agenzia delle Entrate - oltre all'attivazione dello Sdi - sta valutando di abilitare l'attuale Indice delle PA anche alla ricerca e individuazione delle PA e dei soggetti diversi dalle PA soggette all'obbligo introdotto dal D.lgs. n.148/2018.

10. L'ammortamento non rileva nel calcolo del credito per R&S

Con la risposta a interpello 73 del 13 marzo, l'Agenzia delle Entrate interviene su alcuni aspetti relativi alle modalità di calcolo del beneficio in caso di capitalizzazione di costi di commesse interne, soffermandosi anche su marchi e prototipi.

Nel caso oggetto di interpello, ai fini del calcolo del credito d'imposta per ricerca e sviluppo ex art. 3 del DL 145/2013, i costi capitalizzati dei brevetti rilevano secondo il principio di competenza ex art. 109 del TUIR nei singoli periodi d'imposta, a prescindere dalla decorrenza del processo di ammortamento. Il rimando sull'imputazione degli investimenti in ricerca e sviluppo secondo la regola della competenza fiscale, art. 109 del TUIR, era già stato fatto con la circolare n. 5/E del 2016 (par. 2.2).

Di conseguenza, i costi sostenuti nel triennio 2012-2014, relativi a prestazioni ultimate in tale periodo, ancorché capitalizzati e sottoposti ad ammortamento a partire dal 2018, rilevano esclusivamente in detto triennio ai fini del calcolo della media.

Viene inoltre ricordato che i costi per realizzazione di prototipi non rientrano nell'elenco tassativo del comma 6 del citato art. 3 vigente fino al 31/12/2018, ma si ritiene fatto salvo quanto a suo tempo detto nella risoluzione n. 122/E del 2017, in cui fu affermato che era possibile agevolare la parte dei costi rientranti in una delle categorie agevolabili.



Sezione 3: Le novità in materia di Lavoro e Previdenza

Quota 100 e altre novità previdenziali:

In data 29 marzo 2019 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione n. 26/2019 che ha confermato (con alcune modifiche) quanto stabilito con il Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 che ha introdotto una serie di nuove disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime di decorrenze della pensione anticipata per alcune categorie di soggetti, nonché altre innovazioni in materia previdenziale.

Ricapitoliamo di seguito i principali interventi.

QUOTA 100

In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria INPS ed alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica pari ad almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni.

Il lavoratore che perfezionerà il diritto entro il 31 dicembre 2021, potrà esercitarlo anche successivamente, ed il requisito stabilito (62 + 38) non sarà adeguato agli incrementi della speranza di vita.

Ai fini del raggiungimento della cosiddetta quota 100, i soggetti iscritti a due o più delle gestioni previdenziali coinvolte, che non siano già titolari di una pensione a carico di dette gestioni, possono cumulare i periodi assicurativi non coincidenti in base a quanto disposto dall'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (con esclusione dei contributi eventualmente versati presso le Casse Professionali).

Dal giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia (dal 2019 pari a 67 anni), la pensione ottenuta con quota 100 non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite massimo di 5.000 euro lordi annui.

La decorrenza dei trattamenti pensionistici deve essere calcolata tenendo conto delle cosiddette "finestre mobili" pari a:

- 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per i lavoratori privati;
- 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per i dipendenti pubblici (tenuti a presentare domanda di collocamento a riposo almeno 6 mesi prima della data prevista).

In caso di quota 100 perfezionata entro il 31 dicembre 2018, i lavoratori privati potranno accedere alla pensione dal 1° aprile 2019, mentre i dipendenti pubblici lo potranno fare dal 1° agosto (fermo restando il suddetto termine di preavviso).



Per quanto riguarda il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, secondo le quali la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno stesso. Pertanto, chi raggiungerà quota 100 entro il 31 dicembre 2019 potrà accedere alla pensione con decorrenza 1° settembre 2019.

Ricordiamo che le disposizioni riguardanti quota 100 non possono essere applicate al personale militare delle forze armate (soggetto alla specifica disciplina recata dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165), al personale delle forze di Polizia e di Polizia penitenziaria, al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed al personale della Guardia di finanza.

Opzione donna

Il diritto al trattamento pensionistico anticipato, esercitando la cosiddetta opzione donna, viene riconosciuto, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2018 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e 59 anni per le lavoratrici autonome.

Tale requisito non viene adeguato agli incrementi della speranza di vita.

La decorrenza del trattamento pensionistico si calcola applicando una finestra mobile pari a 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonome.

Pensione anticipata:

A decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026, l'accesso alla pensione anticipata viene consentito a fronte di una anzianità contributiva pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.

Anche per questa tipologia di pensione viene introdotta la finestra mobile, pertanto il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti; ad esempio, un lavoratore che maturerà i requisiti previsti in data 12 giugno 2019 potrà ottenere la pensione con decorrenza 1° ottobre 2019.

Chi ha maturato il requisito tra il 1° gennaio 2019 ed il 29 gennaio 2019 può accedere alla pensione con decorrenza 1° aprile 2019.

Anche in questo caso, il comparto della scuola fa eccezione e continua a seguire le consuete norme che prevedono la decorrenza obbligatoria coincidente con l'inizio dell'anno scolastico o accademico.



Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione

Per il triennio 2019-2021, gli iscritti INPS privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, che non siano titolari di pensione, hanno la possibilità di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti il 29 gennaio 2019, compresi tra l'anno del primo contributo accreditato e quello dell'ultimo, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione di qualunque tipo. Il periodo massimo riscattabile è pari a 5 anni, anche non continuativi.

Una eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa precedente il 1° gennaio 1996 determinerebbe l'annullamento del riscatto e la restituzione dell'onere versato.

Il versamento dell'onere (calcolato seguendo i criteri del sistema contributivo) può essere effettuato in unica soluzione ovvero in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi. La rateizzazione non viene concessa nel caso in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per l'immediata liquidazione della pensione o per l'autorizzazione al versamento della contribuzione volontaria. Se nel corso del pagamento rateale, il soggetto interessato dovesse richiedere la pensione, sarà tenuto a saldare quanto ancora dovuto in unica soluzione.

L'onere del riscatto è detraibile nella misura del 50 per cento, con ripartizione in cinque quote annuali di pari importo.

Riscatto agevolato della laurea

Viene introdotta una formula di riscatto di laurea agevolato (da valutare con il sistema contributivo) in relazione a periodi di studio successivi al 31 dicembre 1995.

L'onere dei periodi da riscattare viene calcolato in modo analogo a quello utilizzato per gli inoccupati, ovvero applicando l'aliquota IVS vigente (33%) al reddito minimo soggetto a imposizione della gestione INPS artigiani e commercianti (pari ad euro 15.878 nel 2019), ottenendo un costo annuo di 5.239,74 euro.

L'onere del riscatto è detraibile nella misura del 50 per cento, con ripartizione in cinque quote annuali di pari importo. Nel caso di dipendenti privati, l'onere del riscatto (sia per quanto riguarda i periodi non coperti da contribuzione che per la laurea) può essere sostenuto dal datore di lavoro, il quale può destinare a tal fine i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tal caso, l'onere versato sarà deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo.

Abrogazione per l'età pensionabile per i lavoratori precoci

In riferimento ai cosiddetti lavoratori precoci, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2026, non troveranno applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita.



Viene introdotta, peraltro, una finestra di tre mesi tra la data di maturazione del requisito (41 anni di contributi indipendentemente dall'età anagrafica) e la decorrenza del trattamento pensionistico.

Fondi di solidarietà bilaterale

A decorrere dal 29 gennaio 2019, i fondi di solidarietà bilaterali (sia già costituiti che in via di costituzione) possono erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito, della durata massima di tre anni, ai lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per la quota 100 entro il 31 dicembre 2021, ma soltanto in presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale sottoscritti con le organizzazioni sindacali più rappresentative, nei quali sia stabilito il numero di lavoratori da assumere in sostituzione di quelli che accedono a tale prestazione.

I fondi di solidarietà provvedono a loro carico, mediante la contribuzione a loro versata dai datori di lavoro.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di provvedere al pagamento della prestazione ai lavoratori fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico e, ove sia previsto dagli accordi istitutivi, al versamento della contribuzione correlata fino al raggiungimento dei requisiti minimi previsti.

Gli accordi devono essere depositati entro trenta giorni dalla sottoscrizione con le modalità individuate in attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.

Esclusione massimale del massimale contributivo

I lavoratori delle pubbliche amministrazioni che prestano servizio in settori in cui non risultano attivate forme pensionistiche complementari compartecipate dal datore di lavoro, senza contribuzione versata prima del 1° gennaio 1996, possono essere esclusi dal meccanismo del massimale contributivo.

La relativa domanda deve essere inoltrata entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto n. 4/2019, dalla data di superamento del massimale o dalla data di assunzione.

Anticipo e detassazione del TFS

Ferma restando la normativa vigente in materia di liquidazione dell'indennità di fine servizio, i dipendenti pubblici cui viene liquidata la pensione con quota 100, conseguono il riconoscimento dell'indennità di fine servizio comunque denominata, al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso ordinari al sistema pensionistico, tenendo conto anche degli eventuali adeguamenti dei requisiti pensionistici alla speranza di vita.

Sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall'INPS, i soggetti interessati possono presentare richiesta di finanziamento (esente da imposta di registro e bollo) di una somma pari all'importo,



nella misura massima di 45.000 euro, dell'indennità maturata, a banche o intermediari finanziari aderenti ad un apposito quadro da stipulare tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'Associazione bancaria italiana, sentito l'INPS. Ai fini del rimborso del finanziamento (e dei relativi interessi), l'INPS tratterà il relativo importo dall'indennità di fine servizio comunque denominata, fino a concorrenza dello stesso.

L'aliquota IRPEF sull'indennità di fine servizio viene ridotta di:

- 1,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, in caso di cessazione anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
- 3 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
- 4,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi trentasei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
- 6 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi quarantotto mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
- 7,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi sessanta mesi o più dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano sull'imponibile dell'indennità di fine servizio di importo superiore a 50.000 euro.

Ape sociale

Viene prorogato l'istituto dell'APE Sociale (articolo 1, commi 179-186, legge n. 232/2016) fino al 31 dicembre 2019. Deve essere ricordato che le domande di accesso all'APE sociale devono essere presentate entro il 15 luglio 2019. Le domande presentate nel periodo 16 luglio 2019 – 30 novembre 2019 saranno accolte soltanto nel caso in cui siano ancora disponibili le relative risorse finanziarie. Eventuali domande inoltrate dopo il 30 novembre 2019 non saranno accolte.

Fondo di solidarietà del trasporto aereo

Dal 1° gennaio 2020, l'addizionale comunale sui diritti di imbarco viene incrementata di tre euro a passeggero, e tale incremento viene destinato

- nel 2019, per il 50% alla Gestione degli interventi Assistenziali e di Sostegno (GIAS) e per il restante 50% al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
- nel 2020, per il 100% alla Gestione degli interventi Assistenziali e di Sostegno (GIAS).



Trattamento pensionistico del personale ENAV

I lavoratori appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5 della legge n. 248/1990, per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età, conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia in presenza di 60 anni di età anagrafica. La decorrenza del trattamento deve essere calcolata applicando una finestra mobile pari a tre mesi. Viene soppresso, per i dipendenti con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, l'accredito figurativo di un anno di contributi ogni 5 anni interi di servizio effettivo.

Condannati, evasi, latitanti

Nei confronti dei soggetti condannati a pena detentiva con sentenza passata in giudicato con pena non inferiore a due anni di reclusione, degli evasi e dei latitanti viene disposta la sospensione, non retroattiva, del pagamento dei trattamenti previdenziali.

Gli stessi possono essere ripristinati, senza effetto retroattivo, previa domanda dell'interessato.

Quote associative sindacali sui trattamenti pensionistici

Gli enti erogatori dei trattamenti pensionistici sono tenuti a fornire ai pensionati precisa informazione circa eventuali trattenute relative a quote associative gravanti sull'importo del trattamento.

La definizione delle modalità viene rimandata ad un decreto ministeriale da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

Integrazione salariale in deroga

In caso di pagamento diretto da parte dell'INPS, il datore di lavoro deve inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza della concessione del trattamento. Nel caso di trattamenti conclusi, i 6 mesi decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto.

Trascorso inutilmente il termine previsto, il pagamento della prestazione rimane a carico del datore di lavoro inadempiente.

Reddito di cittadinanza

Publicato in Gazzetta Ufficiale il testo del Decreto Legge n. 4/2019 coordinato con la Legge di conversione n. 26/2019, con il quale è stato varato il cosiddetto "reddito di cittadinanza".

La nuova misura di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza ed all'esclusione sociale prevede l'erogazione di un reddito minimo temporaneo, l'assistenza necessaria per favorire la ricerca di



un'occupazione stabile ed alcuni incentivi per le aziende che ne assumono i beneficiari.

Diritti sindacali:

La disciplina dei diritti sindacali garantiti nel nostro ordinamento è contenuta nello Statuto dei Lavoratori, in cui il legislatore ha predisposto misure di sostegno all'attività sindacale nei luoghi di lavoro, limitando i poteri datoriali.

I diritti sindacali sono attribuiti solo ad alcuni sindacati che possiedono i requisiti di rappresentatività previsti dalla legge: si tratta, cioè, delle organizzazioni firmatarie o che abbiano partecipato alla negoziazione di un contratto collettivo applicato in azienda.

I diritti che lo Statuto dei Lavoratori assegna sono:

- diritto di assemblea;
- diritto di referendum;
- divieto di trasferimento dei sindacalisti e delle RSA;
- diritto ai permessi retribuiti e non retribuiti;
- diritto di affissione;
- diritto ai contributi sindacali;
- diritto a locali per le RSA.

Inail: pubblicati i decreti con le nuove tariffe dei premi e la guida all'autoliquidazione 2018/2019

Sul sito del Ministero del Lavoro, nella sezione "Pubblicità legale", sono disponibili, dal 1° aprile 2019, i Decreti interministeriali del 27 febbraio 2019 che aggiornano, in attuazione di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2019, le tariffe dei premi INAIL ed illustrano le relative modalità di applicazione.

Più precisamente, sono stati pubblicati i decreti con i quali il Ministero del Lavoro, di concerto con il MEF, ha approvato:

- le nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività,
- la nuova tariffa dei premi della gestione Navigazione,
- la nuova tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare. Le nuove tariffe
- decorrono dal 1° gennaio 2019 ed hanno validità fino al 31 dicembre 2021;
- dovranno essere utilizzate per calcolare il premio assicurativo (rata 2019) in scadenza il prossimo 16 maggio.



Tramite il proprio portale, l'INAIL informa che "il sistema è stato reso più aderente agli attuali fattori di rischio attraverso una razionalizzazione delle voci di tariffa, che si è tradotta nell'eliminazione di quelle relative ad attività obsolete e nell'introduzione di nuove voci che tengono conto dell'evoluzione tecnologica e delle nuove modalità di organizzazione del lavoro".

Le voci di tariffa sono passate da 739 a 595.

Dopo il primo triennio di applicazione delle nuove tariffe, il nuovo sistema sarà sottoposto ad una verifica rispetto alle trasformazioni, anche tecnologiche, del mondo produttivo ed ai risultati attesi con la sua introduzione.

È prevista, inoltre, la possibilità di introdurre nuove voci di tariffa nel caso in cui sia impossibile ricondurre le attività a quelle esistenti.



Sezione 4: Prossime scadenze

11. Mese di Aprile 2019

DATA	ADEMPIMENTO	
10 Aprile (prorogato dal 28 febbraio)	COMUNICAZIONI LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA <i>IV trim 2018</i>	Per i soggetti passivi IVA scade il termine - prorogato dal 28 febbraio al 10 aprile 2019 dal D.P.C.M. 27 febbraio 2019 - di trasmissione della comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'IVA, mensili o trimestrali, effettuate nel quarto trimestre 2018.
15 Aprile	DICHIARAZIONE PRECOMPILATA	Termine iniziale a decorrere dal quale l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dich. dei redditi precompilata.
16 Aprile	RITENUTE SUI REDDITI	Versamento ritenute operate nel mese precedente per: - Redditi di lavoro dipendente e assimilato; - Redditi di lavoro autonomo; - Altre ritenute alla fonte.
	IVA	Liquidazione IVA riferita al mese precedente e versamento.
	INPS	Versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti, gestione separata, sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi/a progetto
23 Aprile (il 20 è sabato e il 21-22 festivi)	IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE	Ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.M. 17 giugno 2014, come modificato dal D.M. 28 dicembre 2018, il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. Scade pertanto il termine per il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel trimestre solare precedente.
26 Aprile (il 25 è festivo)	INTRASTAT <i>(contribuenti con obbligo mensile e trimestrale)</i>	Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese/trimestre precedente nei confronti di soggetti UE
30 Aprile	COMUNICAZIONE DATI FATTURE <i>III-IV trim 2018 II sem 2018</i>	Per i soggetti passivi IVA scade il termine - prorogato dal 28 febbraio al 30 aprile 2019 dal D.P.C.M. 27 febbraio 2019 - per la trasmissione dei dati delle fatture emesse nel III e IV trimestre solare precedente, nonché del secondo semestre del 2018.
	ESTEROMETRO <i>I trim 2019</i>	Per i soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, scade il termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle operazioni effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato
	MODELLO IVA TR <i>I trim 2019</i>	Termine per la presentazione della richiesta di rimborso o compensazione dell'IVA a credito relativa al primo trimestre 2019.
	IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI INFORMATICI	Scade il termine - stabilito in 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, e pertanto entro il 30 aprile per i soggetti con esercizio ad anno solare - per il pagamento dell'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti per l'anno precedente (art. 6, D.M. 17 giugno 2014). Per l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche vedasi la corrispondente scadenza.
	DICHIARAZIONE IVA 2019 ANNO 2018	Termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 2018. La richiesta di rimborso è effettuata direttamente mediante la compilazione del quadro VX.

Lo Studio, restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porge cordiali saluti.